

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LA LOGGIA, PERA, GRECO, CENTARO, PASTORE, SCOPELLITI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, D’ALÌ, DE ANNA, DI BENEDETTO, FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRILLO, LASAGNA, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MANIS, MELUZZI, MUNDI, MUNGARI, NOVI, PIANETTA, RIZZI, SCHIFANI, SCOGNAMIGLIO PASINI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI e VERTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1997

Disposizioni in materia di prova

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo penale costituisce il momento di verifica del fondamento delle tesi dell'accusa, e tale verifica si svolge attraverso l'acquisizione e la valutazione delle prove.

È per tale motivo che il codice di procedura penale, cioè le norme che regolano il rito dinanzi al giudice penale, trovano il proprio momento caratterizzante nella disciplina di regolamentazione della prova.

Il codice di procedura penale del 1988, definito come tendenzialmente accusatorio, ha come principi portanti la centralità del dibattimento, la parità fra accusa e difesa, il contraddittorio fra le parti.

Il legislatore con il codice del 1988 ha inteso adeguare la disciplina del processo penale italiano ai principi costituzionali ed alle norme accettate dall'Italia in sede di convenzioni internazionali, e ciò attraverso l'attuazione dei caratteri del modello accusatorio.

L'articolo 2 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, infatti, così disponeva: «Il nuovo codice deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio».

Fra le norme ed i principi cui il nuovo processo avrebbe dovuto attenersi, fondamentale è il principio del diritto alla difesa, già enunciato nell'articolo 24 della Costituzione e da questa considerato inviolabile.

Lo stesso principio è meglio specificato ed esplicitato nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e che si sostanzia, nella lettera *d*) del citato articolo, nel diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la convoca-

zione e l'interrogatorio dei testi a discarico nelle stesse condizioni dei testi a carico.

Il nuovo codice si attiene, nella originaria formulazione, a tali principi, superando l'impostazione del vecchio codice del 1930 di cui più volte era stata denunciata la contraddittorietà con l'articolo 6 della citata Convenzione europea.

Il contraddittorio sull'assunzione della prova è il fulcro dell'intero *iter* processuale; attraverso l'esame diretto ed il controesame dei testi o delle altre persone a conoscenza di fatti rilevanti, le parti svolgono la fondamentale dialettica processuale, che da un lato consente l'acquisizione della prova e dall'altro fornisce al giudice, che assiste imparziale al contraddittorio, gli elementi necessari per valutare l'attendibilità dei risultati dell'escussione probatoria.

Il presente disegno di legge tende a ristabilire il pieno principio del contraddittorio, che costituisce specificazione del più ampio diritto alla difesa.

Attraverso la modifica degli articoli 190-*bis* e 238 del codice di procedura penale si vieta la possibilità di utilizzare in dibattimento le dichiarazioni da chiunque rese senza che l'imputato o le persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale abbiano avuto la possibilità di esaminare o controesaminare il dichiarante.

L'articolo 192 del codice di procedura penale, nella sua attuale dizione, si pone in netto contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo in quanto consente di determinare la responsabilità penale dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese da o dai coimputati che siano usciti dal procedimento per aver scelto riti alternativi e che esercitano la facoltà di non deporre nel processo separato.

La norma, inoltre, non prevede che i riscontri richiesti alle dichiarazioni dei coimputati debbano avere natura diversa dall'elemento che deve essere confermato, e sancisce che gli elementi di conferma debbano essere ritenuti idonei a costituire verifica della attendibilità del dichiarante e non già costituire prova diretta dei fatti dichiarati.

Il presente disegno di legge sottolinea che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un reato connesso a norma dell'articolo 12

del codice di procedura penale sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriori, aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto alle condotte oggetto d'imputazione.

Si prevede, inoltre, che non possono costituire elemento esclusivo di riscontro alle dichiarazioni anzidette ulteriori dichiarazioni dello stesso tipo.

Le disposizioni di cui all'articolo 192 del codice di procedura penale si applicano anche alla fase delle indagini preliminari ed a quella dell'udienza preliminare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole «fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*».

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In ogni caso le dichiarazioni da chiunque rese sono utilizzabili come prova soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente ad elementi di prova ulteriore aventi intrinseca e diretta rilevanza rispetto alle condotte oggetto di imputazione».

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Non possono costituire elemento esclusivo di riscontro, ai sensi del comma

3, le dichiarazioni rese da altri coimputati del medesimo reato o da altre persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12».

Art. 5.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 192 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 si applicano anche nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare».

Art. 6.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 238 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. In ogni caso è fatto salvo il disposto del comma 1-*bis* dell'articolo 190-*bis*».

